



COMUNE DI SANGINETO

Provincia di COSENZA

-Ufficio di Polizia Locale-

☎ 0982/970659 interno 1

Ordinanza n. 43 del 23.07.2020

Albo n. _____/2020

DIVIETO DI VENDITA E CONSUMO BEVANDE ALCOLICHE E NON IN VETRO E
METALLO AREA PEDONALE SANGINETO LIDO

IL SINDACO

Considerato che il consumo di bevande alcoliche su aree pubbliche è spesso causa del verificarsi di episodi di degrado e di violazione delle regole, anche minime, di rispetto dell'ambiente e del contesto urbano e di turbamento della quiete pubblica;

Che tali comportamenti assumono maggiore rilevanza durante il periodo estivo e nello specifico dove è più frequente la presenza di persone all'aperto ed è più elevata la concentrazione di turisti nella zona;

Che in Sangineto Lido, per effetto della ordinanza n. 35 del 22.07.2020 è stata istituita temporaneamente un'area pedonale sita alla Via della Libertà di questo Comune nel tratto compreso tra Via Mancini e Via della Libertà I traversa;

Che in tale area, attesa la presenza di numerosi locali che somministrano alimenti e bevande, è più facile approvvigionarsi di bevande alcoliche e tale pratica diventa teatro di fenomeni di degrado nonché di condotte che compromettono le comuni regole di vita civile, incidendo in maniera fortemente negativa sulla qualità urbana in termini di quiete pubblica e di decoro;

Visti i rapporti della Polizia locale di questo Comune che segnalano, tra l'altro, la presenza di gruppi di persone che si ritrovano nel fine settimana a consumare nell'area pedonale bevande alcoliche e non creando degrado e disagio anche nelle mattine successive alla c.d. "movida notturna" con la comparsa su suolo pubblico di bottiglie di birra e contenitori in vetro pericolosi anche per la circolazione veicolare e pedonale;

Che il consumo smodato di alcool è spesso accompagnato da atteggiamenti o comportamenti che sfociano in una tendenziale aggressività, e non è raro che tali gruppi di persone, per ragioni futili, si riversino verso passanti o commercianti atteso il loro stato di agitazione psicofisico;

Che la presenza sulla pubblica via di bottiglie di vetro e metallo costituiscono un potenziale pericolo per la pubblica incolumità in quanto fonte di possibile inciampo ed altresì di utilizzo dei citati contenitori come oggetti contundenti in caso di risse o colluttazioni;

Che numerosi sono le segnalazioni pervenute alle forze dell'ordine e alla polizia locale che hanno evidenziato come nell'area pedonale siano avvenuti episodi violenti quali risse e assembramenti;
Dato atto che: la particolare situazione relativa all'ordine pubblico, al decoro ed alla sicurezza urbana dell'area pedonale sopra descritta è stata presa in considerazione anche nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica dal quale è emersa la necessità di strutturare ed incrementare il servizio delle forze dell'ordine nella zona, in modo da rendere più incisivi e proficui i controlli effettuati per il contrasto a tale fenomeno;

Che per rendere più efficace l'azione di contrasto ai comportamenti aggressivi e di sostanziale inciviltà descritti in premessa e determinati dall'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche sia opportuno adottare, in via temporanea e con riserva in seguito di ogni più appropriata iniziativa, un provvedimento che disponga il divieto di vendita e successivo consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in bottiglie di vetro o metallo, su aree pubbliche e aperte al pubblico;

Ritenuto che per le ragioni sopra esposte sussistano le condizioni di contingibilità ed urgenza per l'adozione del presente provvedimento finalizzato alla tutela della pubblica incolumità, e che pertanto si possa provvedere in tal senso mediante Ordinanza ai sensi dell'art. 54 comma 4 e 4 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 come novellato dall'art.8 del D.L.14/2017 convertito nella Legge 48/2017;

Che il perimetro del sedime all'interno del quale rendere operativo il divieto è stabilito per le motivazioni in premessa nelle seguenti aree e vie limitrofe all'area pedonale ovvero Via della Libertà , Via Mancini, Via della Libertà prima traversa;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 ed in particolare il comma 4 bis dell' articolo 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 così come sostituito dall'art.8 c.1 lett. B del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.48;

Visto l'art 7 comma 15bis del DLG. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada);

visti gli art 28 e 29 del Dlgs 114/1998;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione:

Dalle ore 22.00 alle ore 03.00 del giorno successivo:

- Il divieto di vendita di bevande alcoliche e non di qualsiasi gradazione **in contenitori in vetro e/o metallo** ai gestori degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e di bevande ricadenti nell'area pedonale;

Dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo:

- Il divieto di consumo di bevande alcoliche e non di qualsiasi gradazione in contenitori in vetro e/o metallo nelle seguenti vie e tratti di esse: Via della Libertà, Via Mancini e Via della Libertà prima traversa;

Si precisa che in questo perimetro vengono altresì ricomprese tutte le aree verdi e tutte le aree e zone fruibili e accessibili pubbliche o ad uso pubblico;

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca reato, l' inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da applicare secondo la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 08.07.2020 e pertanto è ammesso il pagamento in misura ridotta nella misura pari alla metà del massimo della sanzione provvista (€uro 250,00) ovvero se più favorevole nella misura pari a sei (6) volte l' importo della sanzione minima (€uro 150.00), fatte salve le sanzioni penali previste dalla legge;

DISPONE INOLTRE

Che la presente ordinanza sia pubblicata per 15 giorni all'Albo pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune;

TRASMETTE la presente:

1. Alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di COSENZA;
2. Alla Questura di COSENZA;
3. Al Comando Provinciale Carabinieri di - COSENZA;
4. Al Comando Provinciale Guardia di Finanza di - COSENZA ;
5. Alla Stazione dei Carabinieri di Cittadella del capo – BONIFATI ;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio, con le modalità stabilite dal Dlgs n.104/2010 e ss. Mmi o in alternativa ricorso gerarchico al Prefetto di Cosenza entro 30 gg dalla pubblicazione all'Albo pretorio on line, ai sensi del DPR n. n. 1199/1971.

Dalla Sede Comunale , li 23.07.2020

Il Sindaco
(Avv. Michele Guardia)

